# Circolare per la Clientela - 14.11.2018, n. 20

**SPORT BONUS: PROSSIMA L'EROGAZIONE –**

**LE SCADENZE DEL 2018 PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA –**

**I SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SUPPORTO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA –**

**GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE: A BREVE OBBLIGATORIO IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO –**

**COME ESERCITARE I DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY.**

*Pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco delle imprese che possono beneficiare dello sport bonus, le scadenze del 2018 per la definizione agevolata, fatturazione elettronica: la registrazione dell'indirizzo telematico e la generazione del QR code, le modifiche apportate dal D.L. 119/2018 in materia di giustizia tributaria digitale, il Garante Privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello per la presentazione di una richiesta per l'esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali nei confronti di un titolare del trattamento: questi i principali argomenti trattati dalla Circolare*

**Soggetti interessati**

| IMPRESE | PROFESSIONISTI | PERSONE FISICHE |
|---|---|---|
| - Sport bonus: erogazione liberale entro il 17 novembre 2018<br><br>- Definizione agevolata: le scadenze del 2018<br><br>- Registrazione indirizzo telematico e QR code: servizi gratuiti di ausilio alla fatturazione elettronica | - Giustizia tributaria digitale: dal 1 luglio 2019 il PTT sarà obbligatorio. Ammessa la partecipazione alle udienze anche da remoto<br><br>- Definizione agevolata: le scadenze del 2018<br><br>- Registrazione indirizzo telematico e QR code: servizi gratuiti di ausilio alla fatturazione elettronica | - Definizione agevolata: le scadenze del 2018<br><br>- Come esercitare i diritti di in materia di privacy: disponibile sul sito del garante il modello da utilizzare |

**SOMMARIO**

**1. SPORT BONUS: EROGAZIONE LIBERALE ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2018 (PER LE SOLE IMPRESE AMMESSE ALLA SECONDA FINESTRA)**

**2. DEFINIZIONE AGEVOLATA: LE SCADENZE DEL 2018**

**3. REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO E QR CODE: SERVIZI GRATUITI DI AUSILIO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**4. GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE: DAL 1° LUGLIO 2019 IL PTT SARA' OBBLIGATORIO. AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE ANCHE DA REMOTO**

**5. COME ESERCITARE I DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY: DISPONIBILE SUL SITO DEL GARANTE IL MODELLO DA UTILIZZARE**

## 1. SPORT BONUS: EROGAZIONE LIBERALE ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2018 (PER LE SOLE IMPRESE AMMESSE ALLA SECONDA FINESTRA)

In data 7 novembre 2018 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport sono stati pubblicati:

- l'elenco delle imprese che possono beneficiare dello Sport Bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha istituito un credito d'imposta in caso di erogazioni liberali finalizzati all'ammodernamento di impianti calcistici pubblici; Tale elenco è rivolto alle imprese che hanno utilizzato la seconda finestra di ammissione al beneficio.
- modulo per la comunicazione da parte dei beneficiari all'Ufficio per lo sport: entro il 27 novembre 2018 soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno comunicare all'Ufficio per lo Sport il versamento in denaro, compilando tale modulo ed inviandolo a mezzo di posta elettronica preferibilmente certificata, a: ufficiosport@pec.governo.it.

L'Ufficio, inoltre, sottolinea che le imprese inserite nell'elenco hanno 10 giorni di tempo per effettuare le erogazioni liberali (scadenza 17 novembre 2018) mediante:

- Bonifico bancario,
- Bollettino postale,
- Carte di debito,
- Carte di credito e prepagate,
- Assegni bancari e circolari.

Entro il 17 dicembre 2018 l'Ufficio dello Sport pubblicherà l'elenco definitivo delle imprese a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale.

| | |
|---|---|
| ***Si ricorda che...*** | Lo Sport bonus è stato attuato con D.P.C.M 23 aprile 2018, recante le disposizioni di attuazione del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 363 a 366, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018). Tale credito è riconosciuto nel limite complessivo di 10 milioni di euro, suddiviso in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna. La prima, ormai chiusa, è stata aperta il 1°aprile 2018, mentre la seconda è stata aperta il 24 settembre 2018 (presentazione domande entro il 23 ottobre 2018). Per poter beneficiare del credito d'imposta le imprese dovevano, infatti, fare apposita richiesta all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra.<br><br>Il credito d'imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile in compensazione in tre quote uguali annuali nel 2018, 2019 e nel 2020. Lo stesso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, e deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi successive sino a quando non se ne conclude l'utilizzo. |

## 2. DEFINIZIONE AGEVOLATA: LE SCADENZA DEL 2018

Il Decreto Fiscale 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) è entrato in vigore il 24 ottobre 2018, il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Capo I del citato Decreto è dedicato alle " *Disposizioni in materia di pacificazione fiscale*" e più precisamente:

Art. 1: Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;

Art. 2: Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

Art. 3: Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione;

Art. 4: Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;

Art. 5: Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea;

Art. 6: Definizione agevolata delle controversie tributarie;

Art. 7: Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti;

Art. 8: Definizione agevolata delle imposte di consumo;

Art. 9: Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

In materia di definizione agevolata, rimanendo in attesa di conversione in legge del decreto, sono state fissate scadenze a breve termine nel mese di novembre e dicembre 2018, di cui si fornisce una breve analisi.

- **<u>23 novembre 2018</u>**

L'art. 2, comma 1 ha previsto che "gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica *e* di liquidazione , gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati *e* ancora impugnabili alla stessa data (24 ottobre 2018), possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data (23 novembre 2018) o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Ad esempio: un avviso notificato il 10 settembre 2018 deve essere perfezionato entro il 23 novembre 2018, mentre un avviso notificato il 30 settembre 2018 deve essere perfezionato entro la scadenza naturale dell'atto, ossia il 29 novembre 2018.

Sempre entro il 23 novembre 2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto) possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, le somme contenute negli inviti al contradditorio notificati entro il 24 ottobre 2018.

Le modalità ed i termini di versamento delle somme dovute sono le medesime previste per l'accertamento con adesione.

- **7 dicembre 2018**

Il 7 dicembre 2018 è il termine ultimo per tutti coloro che hanno aderito alla "Rottamazione bis" per mettersi in regola con tutti i pagamenti delle rate dovute fino al 31 ottobre 2018.

Coloro che a tale data saranno in regola con i pagamenti rientreranno nella "Rottamazione ter" secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 21 del Dl 119/2018 che espressamente recita: *"l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Rottamazione bis), in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4* (Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) . *Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b)".*

- **31 dicembre 2018**

L'art. 4 del Dl 119/2018 ha previsto che i debiti di importo residuo fino ad euro 1.000 (capitale, sanzioni ed interessi) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 siano automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018 *"al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili".*

Come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione. In particolare:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

" *Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:*

- *ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;*
- *a debiti scaduti o in scadenza;*

*In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.* "

## 3. REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO E QR CODE: SERVIZI GRATUITI DI AUSILIO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse e ricevute da soggetti passivi IVA nazionali dovranno transitare dal Sistema di Interscambio (SdI), ossia dovranno essere emesse in formato xml. Tale novità comporta, secondo le intenzioni dell'Amministrazione finanziaria, lo snellimento dei processi di fatturazione e un maggior controllo sul gettito IVA. Sul versante delle società e professionisti tale novità viene spesso vissuta come un nuovo adempimento, essendo necessario dotarsi di nuovi strumenti informatici per gestire il ciclo della fatturazione attiva e passiva.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate offre gratuitamente, all'interno del cassetto fiscale del contribuente, tutti i servizi necessari alla gestione della fatturazione elettronica. I soggetti passivi IVA sono chiamati a scegliere, sulla base della propria organizzazione aziendale e del numero di fatture da gestire, gli strumenti software per veicolare i flussi in entrata e in uscita in formato elettronico. Si propone un riepilogo dei principali strumenti offerti dall'Agenzia delle entrate, utili anche per i contribuenti che hanno scelto di acquistare un software di mercato per gestire il ciclo di fatturazione dal 1° gennaio 2019.

### 3.1 Registrazione dell'indirizzo telematico

Da mesi circolano tra clienti e fornitori le più svariate comunicazioni circa il codice destinatario, ossia il codice alfanumerico di 7 caratteri che identifica il canale di trasmissione scelto dal cliente dell'operazione. Tutti i fornitori sono tenuti ad aggiornare le proprie anagrafiche, inserendo quale elemento obbligatorio il codice destinatario del proprio cliente. Tale informazione deve essere obbligatoriamente riportata nel file xml per segnalare al SdI il canale di trasmissione scelto dal cliente, ossia come lo stesso intende ricevere il file fattura. Così, ad esempio, se il cliente sceglie di ricevere il file fattura tramite PEC, il codice destinatario dovrà essere compilato con 0000000 mentre, qualora il cliente abbia acquistato il "pacchetto fatturazione elettronica" della propria software house, il codice destinatario a lui attribuito sarà quello della stessa società di software. In quest'ultimo caso, il file fattura viene trasmesso dal SdI sui server della società di software che provvederà a notificare l'arrivo del file con un avviso sull'interfaccia web dell'utente/acquirente del software (cliente finale dell'operazione). In alternativa, è sempre possibile accreditare un proprio canale per la trasmissione/ricezione del file fattura; tale procedura, destinata ad utenti in possesso di conoscenze informatiche e di infrastrutture hardware tali da poter gestire il flusso continuo di dati in entrata e in uscita tra i propri server e il SdI, consiste nel poter ottenere un proprio codice destinatario di 7 caratteri.

A questo punto se siamo i clienti dell'operazione, come possiamo esser certi che il file fattura ci arrivi tramite il canale di trasmissione da noi scelto? In particolare, cosa succede se il fornitore sbaglia ad inserire il codice destinatario nel file fattura? Tale dubbio è pienamente condivisibile, considerando che il mancato arrivo della fattura elettronica comporta l'impossibilità di detrarre l'IVA assolta sull'operazione. Per ovviare a tale ipotesi avversa è stato creato il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico: tale servizio consente al soggetto passivo IVA di segnalare al SdI il canale di trasmissione scelto per ricevere le fatture elettroniche.

Tale strumento agevola e garantisce la consegna della fattura elettronica, grazie alla possibilità di comunicare a monte al SdI l'indirizzo telematico su cui ricevere di default tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dal codice destinatario riportato in fattura.

Per usare questo servizio e abbinare quindi alla propria Partita IVA un indirizzo telematico (PEC o "Codice Destinatario"), basta accedere all'interno del Portale "Fatture e Corrispettivi" nella sezione "Fatturazione elettronica" - "Registrazione dell'indirizzo telematico".

La registrazione dell'indirizzo telematico garantisce la ricezione del file fattura secondo le proprie preferenze: infatti, a prescindere dalle indicazioni riportate nel file xml, il SdI rende prevalente l'indicazione riportata in fase di registrazione dell'indirizzo telematico, escludendo le informazioni riportate nel campo "Codice Destinatario" del file xml (se diverse). In altri termini, se il fornitore sbaglia a compilare il codice destinatario siamo certi che il SdI utilizzerà l'informazione riportata in fase di registrazione dell'indirizzo telematico.

Tale inserimento è un'operazione reversibile, ossia l'utente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

**3.2 Generazione del QR Code**

Tra i nuovi strumenti inseriti nel cassetto fiscale del contribuente, nella sezione "Fatture e corrispettivi", troviamo la generazione del QR Code. Per agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche tramite SdI, l'Agenzia rende disponibile tale servizio, che consente ai contribuenti titolari di partita IVA di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Grazie al codice QR, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà utilizzare un lettore QR Code e acquisire in automatico i dati del cliente in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. Per creare il proprio QR Code basta accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare. I dati anagrafici IVA contenuti nel QR Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita IVA o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

I servizi descritti possono esser fruiti sia in conto proprio che tramite intermediari. È possibile conferire una delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell'Agenzia, come appunto per la registrazione dell'indirizzo telematico e la generazione del QR Code. Il servizio è delegabile esclusivamente agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.

La delega può essere conferita sia attraverso le apposite funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia, destinata agli utenti Entratel/Fisconline, sia presentando l'apposito modulo di delega/revoca ad un qualsiasi Ufficio Territoriale. Il modulo è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il

percorso Home - Strumenti - Modelli - Tutti i modelli - Comunicazioni - Delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Con il provvedimento 5 novembre 2018 l'Agenzia delle entrate ha introdotto un nuovo modulo per il conferimento e la revoca delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, con l'intento di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e uniformare il comportamento degli intermediari (la prima versione del modulo era stata adottata con il provvedimento del 13 giugno 2018, versione ancora utilizzabile fino al 4 gennaio 2019); con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe per la consultazione del cassetto fiscale delegato.

Per velocizzare il conferimento delle deleghe, lo stesso provvedimento del 5 novembre 2018 introduce un ulteriore servizio, che consente agli intermediari di inviare sia con modalità massiva che puntuale una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite, per l'attivazione automatica delle stesse, previa verifica degli elementi di riscontro che l'intermediario deve indicare a garanzia dell'effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.

Il modulo per il conferimento (o revoca) della delega comprende l'utilizzo dei seguenti servizi di fatturazione elettronica:

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell'indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi

Ogni delega può essere conferita a non più di quattro soggetti e la relativa durata è fissata dal delegante entro il limite di due anni dalla data del conferimento; se la durata non è indicata è automaticamente fissata a due anni, salvo revoca.

Per "cassetto fiscale delegato" si intende, invece, il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel cassetto fiscale di coloro che gli hanno preventivamente conferito apposita delega. Tenuto conto delle diverse modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle deleghe relative all'utilizzo di questo servizio, con il provvedimento del 5 novembre 2018 viene approvato un modulo separato per il conferimento o la revoca di tali deleghe. Tale servizio è delegabile fino a un massimo di due intermediari, mentre la durata della delega è automaticamente fissata a 4 anni, salvo revoca.

Si ricorda infine che, indipendentemente dalla modalità di conferimento, l'elenco delle deleghe conferite ai fini della fatturazione elettronica può essere consultato da ciascun soggetto delegante, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all'interno della propria area riservata.

## 4. GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE: DAL 1° LUGLIO 2019 IL PTT SARA' OBBLIGATORIO. AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE ANCHE DA REMOTO

Di notevole interesse risultano le modifiche apportate dall'art. 16 del decreto-legge n. 119/2018 del 23 ottobre 2018 all'art. 16 bis del D. Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di comunicazione, notificazione e deposito telematico degli atti nei processi tributari. Oltre all'obbligatorietà della forma telematica di gestione del processo tributario, il nuovo decreto prevede modalità semplificate in relazione all'attestazione di conformità delle copie degli atti di giudizio e la possibilità di partecipare alle udienze da remoto.

Più precisamente le nuove disposizioni introdotte con l'art. 16 del decreto fiscale, riferite all'obbligatorietà del processo tributario telematico, si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Quindi, dal 1° luglio 2019 consulenti, difensori e tecnici dovranno depositare gli atti giudiziari solo con modalità telematica.

L'odierno decreto, infatti, introduce al terzo comma dell'art. 16 bis il dovere in capo a parti, consulenti e organi tecnici di notificare e depositare gli atti giudiziari e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. Le modalità diverse da quella telematica potranno essere utilizzate solo in via residuale ed eccezionale, su autorizzazione motivata del Presidente della Commissione Tributaria o del Presidente di Sezione, unicamente nel caso in cui il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero su autorizzazione del collegio se la questione sorge in udienza.

Per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, la modalità telematica per le notifiche e i depositi è invece concessa come facoltà, sempre che l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale tali soggetti intendono ricevere le comunicazioni e le notificazioni sia stato indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

### 4.1 La PEC equivale a domicilio eletto per comunicazioni e notificazioni nel processo tributario

Le comunicazioni tra le parti e in cancelleria sono effettuate mediante posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; l'indicazione dell'indirizzo pec equivale a comunicazione al domicilio eletto. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

### 4.2 Le modalità ordinarie per notifiche e comunicazioni potranno essere usate solo eccezionalmente

Lo stesso articolo stabilisce che qualora nell'atto introduttivo o nel ricorso non sia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e nel caso in cui lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi innanzi indicati, le notificazioni sono eseguite secondo le modalità ordinarie ai sensi dell'articolo 16 del decreto n. 546, ovvero secondo le norme del codice di procedura civile o anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Fino al 1° luglio 2019, le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la forma telematica per il deposito e la notifica degli atti indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

**4.3 Attestazione di conformità della copia informatica di un atto analogico di parte o provvedimento del giudice**

Il decreto n. 169 interviene a disciplinare anche l'attestazione di conformità all'originale di copie informatiche di documenti analogici creati nell'ambito del processo tributario, introducendo nel decreto n. 546 un nuovo articolo, il 25 bis secondo cui la conformità all'originale analogico della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme può essere attestata dal difensore e dal dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo le modalità previste in merito dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 81/2005).

Tale potere di attestazione viene esteso altresì all'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.

Anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria, i suddetti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale.

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. L'estrazione di copie autentiche in base a tale disposizione esonera dal pagamento dei diritti di copia. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti abilitati ad effettuare l'attestazione operano nella veste di pubblici ufficiali.

**4.4 Udienze pubbliche a distanza**

In relazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato con decorrenza 1° luglio 2019, le parti potranno chiedere, nel ricorso o nel primo atto difensivo, di partecipare all'udienza pubblica anche a distanza, mediante un collegamento audiovisivo che verrà creato tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascolto dei dialoghi. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione sarà riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza. Il luogo dove la parte processuale si collegherà in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

Le regole tecnico operative per la gestione del suddetto collegamento, la conservazione della visione delle relative immagini riferite alla partecipazione a distanza saranno emanate con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale; il provvedimento indicherà altresì le Commissioni tributarie presso cui saranno attivate tali modalità di collegamento per condurre e udienze pubbliche distanza. .

## 5. COME ESERCITARE I DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY: DISPONIBILE SUL SITO DEL GARANTE IL MODELLO DA UTILIZZARE

Il Garante Privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello per la presentazione di una richiesta per l'esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali nei confronti di un titolare del trattamento. Il modello va compilato in base alla specifica richiesta che l'interessato intenda esercitare e inoltrato al titolare del trattamento.

### 5.1 Richiesta di accesso

L'interessato, dunque, potrà utilizzare il modello proposto dal Garante per formulare una richiesta di accesso ex art. 15 del Regolamento n. 679/2016, domandando al titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza che è in atto un trattamento dei suoi dati personali e, nel caso di conferma, richiederne l'accesso, una copia degli stessi e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, come ad esempio conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, le modalità mediante cui i dati sono trattati dal titolare, i soggetti destinatari e le categorie di destinatari cui il titolare eventualmente comunica i dati trattati, il periodo di conservazione, l'origine dei dati, ovvero il soggetto o la fonte specifica da cui sono stati acquisiti, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e la logica utilizzata, nonché le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

### 5.2 Richiesta di intervento sui dati

L'interessato può formulare nei confronti del titolare anche una richiesta di intervento sui dati, esercitando, il diritto di cui all'art. 16 del Regolamento n. 679 e dunque richiedere al titolare una rettificazione e/o l'aggiornamento dei dati o il diritto di cancellazione ex art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), in tal caso deve motivare espressamente la richiesta; qualora il titolare abbia poi reso pubblici i dati trattati, l'interessato può anche richiedere l'attestazione che il titolare abbia informato gli altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Sempre nell'ambito di una richiesta di intervento sui dati trattati, l'interessato può domandare al titolare la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) specificandone i motivi, in relazione ai quali, il Garante nel modello consente di barrare una o più caselle; così ad esempio, l'interessato può chiedere una limitazione perché contesta l'esattezza dei dati personali; perché il trattamento dei dati è illecito; perché i dati gli sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o ancora perché si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. A tal proposito, il Garante suggerisce all'interessato, in fase di compilazione, di specificare i dati, le categorie di dati o il tipo di trattamento cui la richiesta stessa fa riferimento.

### 5.3 Richiesta di portabilità dei dati

La richiesta può essere presentata altresì per esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali, ex art. 20 del Regolamento n. 679, pertanto, l'interessato può chiedere al titolare di ricevere tali dati o un sottoinsieme degli stessi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile dai più comuni dispositivi o diversamente chiedere al titolare di trasmettere direttamente al nuovo titolare del trattamento i suddetti dati e, in tale circostanza specifica, è chiesto all'interessato di precisare espressamente i riferimenti identificativi e di contatto del nuovo titolare.

## 5.4 Richiesta di opposizione al trattamento

Infine, l'interessato può presentare la richiesta per l'opposizione al trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 21 comma 1 del Regolamento n. 679 se

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore

in questa circostanza, l'interessato deve specificare i motivi legati alla sua situazione particolare.

Ugualmente la richiesta per esercitare il diritto di opposizione può essere formulata per ritirare il consenso prestato per il trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, ma in tal caso non è necessario precisarne i motivi.

Il modello del Garante si chiude con l'invito dell'interessato rivolto al titolare del trattamento ad essere informato entro un mese dal ricevimento della richiesta di eventuali motivi che impediscono a quest'ultimo di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste dall'interessato stesso o anche di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'interessato deve specificare inoltre i recapiti a cui intende ricevere le comunicazioni in relazione alla richiesta e può indicare ulteriori eventuali precisazioni.

La domanda va debitamente firmata dall'interessato; nel modello presentato, il Garante indica inoltre di allegare copia di un documento di riconoscimento. L'istanza può essere indirizzata al titolare del trattamento anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato dal titolare.

Si precisa che utilizzare il modello reso disponibile dal Garante non costituisce un obbligo, ciascun titolare è libero di impiegare una propria procedura per permettere all'interessato di esercitare i propri diritti, il GDPR infatti richiede a ciascun titolare solo di consentire, mediante sistemi semplici e facilmente gestibili dagli interessati, l'esercizio dei propri diritti in merito ai dati trattati, lasciandolo libero nella scelta che riterrà più opportuna rispetto alla propria attività e organizzazione, così come ogni interessato resta libero di formulare la propria richiesta in maniera diversa; ad ogni modo, agevolare l'esercizio dei diritti mettendo a disposizione degli interessati tale modello o uno simile (consentendone il download dalla webpage privacy policy del proprio sito web o creando un form ad hoc che l'interessato possa compilare automaticamente) può di certo costituire per un titolare del trattamento un valido strumento per dimostrare di essere "accountable" con le nuove regole in materia di trattamento dati personali.